

Consulta nazionale Irc (Roma, 12 febbraio 2007)

Le attuali condizioni organizzative e didattiche dell'Irc

Sergio Cicatelli

Il destino della riforma Moratti

La riforma della riforma. Il ministro ha dichiarato che non ci sarà una riforma Fioroni e che intende agire con il metodo del cacciavite, cioè con interventi mirati e circoscritti. Ma le ultime proposte approvate dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2007 rivedono profondamente l'impianto della riforma Moratti. È in discussione soprattutto l'ordinamento del secondo ciclo (obbligo di istruzione decennale, biennio unitario, ritorno degli istituti tecnici e professionali, abolizione dei licei economico e tecnologico, introduzione dei poli tecnico-professionali), ma sembra essere sostanzialmente riveduta anche l'impostazione pedagogica sottesa alla riforma Moratti (personalizzazione, piani di studio, tutor, portfolio, indicazioni nazionali, Osa...).

Validità degli Osa per l'Irc. L'approvazione degli Osa per l'Irc in tutti gli ordini e gradi scolastici si trova al momento in una posizione asimmetrica rispetto a tutte le altre discipline. Se dovesse esserci la prevista essenzializzazione degli Osa di tutte le materie, l'Irc potrebbe trovarsi ancora una volta ad essere oggetto di un trattamento diverso (ancorato espressamente alla riforma Moratti) e potrebbe rendersi necessaria una revisione degli Osa recentemente approvati.

Tempi di attuazione della riforma nel secondo ciclo. Occorrono chiarimenti in ordine ai tempi di attuazione della riforma, soprattutto nel secondo ciclo. L'iniziale rinvio di un anno è stato ulteriormente prorogato di un altro anno: ciò vuol dire che non si prevede di applicare la riforma nel secondo ciclo prima dell'anno scolastico 2009-10. Nel frattempo rimangono congelati i relativi Osa e tutti gli altri aspetti organizzativi.

Libri di testo. Dalla applicazione effettiva degli Osa discende il destino dei nuovi libri di testo che sono attualmente in corso di elaborazione. Dalla tempistica di attuazione della riforma discende la tempistica anche per i libri di testo.

Irc e formazione professionale. Il ripristino dell'istruzione tecnica e professionale non pone problemi per l'Irc, ma l'istituzione dei nuovi "poli tecnico-professionali" ripropone il problema della presenza dell'Irc all'interno dei percorsi di formazione professionale. Per coerenza con il dettato concordatario e con l'impianto originario della legge 53/03 l'Irc deve essere contemplato come livello essenziale di prestazione nei percorsi triennali (e quadriennali) di qualifica professionale.

L'Irc: aspetti istituzionali

Iscrizioni. Si segnalano come sempre abusi nella scelta di avvalersi o non avvalersi: la scelta talora non viene a coincidere con il momento dell'iscrizione o viene proposta in palese abbinamento con le attività alternative, nonostante la modulistica ministeriale sia abbastanza chiara.

Non avvalentisi. Va premesso che la questione non riguarda direttamente la Cei, ma costituisce un problema del Ministero che produce, per via di una prassi non sempre limpida, ricadute negative

anche per l'Irc in quanto posto di fatto sullo stesso piano delle attività alternative (contro il disposto della Corte costituzionale). Da circa 15 anni (dalla sentenza che autorizzò la libera uscita nel 1991) il settore non ha più registrato interventi ed è regolato da una prassi che spesso travisa le disposizioni ufficiali, che sembrano essere ampiamente disattese (effettiva offerta delle quattro opzioni, natura e contenuti dell'attività didattica alternativa, momento della scelta sull'attività alternativa, rispetto delle richieste dell'utenza circa le attività didattiche alternative). Rimane sempre l'auspicio di rivedere la possibilità di uscita dalla scuola, nel quadro di un generale ripensamento del posto che la cultura religiosa deve avere nella formazione dei giovani nell'attuale contesto di pluralismo religioso e di dialogo interculturale.

Scheda di valutazione. È sempre aperta la questione della scheda separata di valutazione. La soluzione interlocutoria offerta dalla nota ministeriale del 10 novembre 2006 è in linea di principio positiva, ma va sostenuta in termini di maggiore forza giuridica. Si rimane inoltre in attesa della sentenza del Tar del Lazio.

Esami di stato. È altresì aperta la questione del ruolo dell'Irc nel credito scolastico. Sono in corso contatti con il ministero perché le istruzioni a suo tempo fornite per il riconoscimento del giudizio dell'Irc all'interno della banda di oscillazione siano inserite all'interno del regolamento applicativo del nuovo esame (senza affrontare per ora la questione del voto numerico per l'Irc, che risolverebbe il problema trasferendo il peso della disciplina all'interno della media aritmetica dei voti).

La gestione degli Idr

Scuola primaria e insegnanti di classe. Si registra una certa agitazione tra gli insegnanti di classe, che tornerebbero a dare la disponibilità all'Irc e a chiedere l'idoneità nel timore che le due ore di Irc non svolte vadano ad incidere sull'organico di circolo e possano far scomparire dei posti. Sarebbe bene chiarire che nessuna conseguenza di ordine pratico o economico può derivare dall'esercizio di una scelta in cui deve essere comunque salvaguardata la libertà di coscienza.

25 ore nella scuola dell'infanzia. Continua ad essere un problema il riconoscimento della venticinquesima ora per gli Idr a tempo pieno nella scuola dell'infanzia. Molto spesso ci si limita a stipulare contratti per 24/25, privando gli Idr di ruolo del loro diritto al tempo pieno (il part time è solo su richiesta). Si auspicano quindi istruzioni chiarificatrici per attribuire il trattamento economico intero anche agli Idr che prestano servizio in 16 sezioni ($1,5 \times 16 = 24$).

Nomine a cavallo tra infanzia e primaria. La diversa configurazione oraria dei due ordini di scuola impedisce di combinare liberamente gli orari di coloro che per vari motivi vengono nominati su entrambi i tipi di scuola. Talvolta vengono a sparire le ore di programmazione nella scuola primaria o si supera il tetto delle 24 ore. Occorrono istruzioni con una eventuale casistica delle combinazioni orarie legittime e compatibili. Il problema sussiste per gli Idr di ruolo perché gli incaricati stipulano due distinti contratti.

Mobilità. Secondo la normativa ordinaria gli insegnanti di ruolo non possono muoversi dalla sede di prima titolarità per un triennio, quindi non si pone ancora il problema di una vera e propria mobilità, ma sono aperte molte altre questioni. È ancora incerta la condizione degli Idr di ruolo circa la loro stabilità nella sede di servizio. Se la nomina deve essere d'intesa anche negli anni successivi al primo, occorre tuttavia precisare che l'intesa deve intendersi confermata nel tempo finché non intervengano variazioni nella composizione oraria della sede. Va altresì meglio precisata la condizione degli Idr incaricati circa la sottrazione dei loro posti alle operazioni di mobilità. Inoltre si attendono istruzioni per la mobilità interdiocesana a domanda (che non si configura né come assegnazione provvisoria né come utilizzazione).

Ricostruzione di carriera. In molte scuole gli Idr immessi in ruolo nel 2005-06, una volta ottenuta la conferma in ruolo, si sono visti retrocedere nella ricostruzione al livello iniziale, contro il disposto delle norme che prevedono quanto meno il mantenimento della posizione in godimento. Solo ora stanno arrivando istruzioni operative per consentire il corretto inquadramento degli Idr di ruolo (note del 25-7-2006, prot. 2835, del 21-12-2006, prot. 4612, del 24-1-2007, prot. 1225).

Terzo scaglione. Sono in arrivo le ultime autorizzazioni per l'assunzione del terzo scaglione dei vincitori del concorso e dunque si possono prevedere i tempi consueti per le nomine (entro luglio). Va sottolineato che con il terzo scaglione andrà a regime la quota del 70% dei posti di ruolo e si dovrà verificare attentamente la situazione diocesi per diocesi.

Formazione neoassunti. Il secondo contingente di vincitori del concorso dovrà fare come tutti gli altri la formazione nell'anno di prova. Sono stati presi i primi contatti con l'ex Indire (appena riformato dalla finanziaria) per avviare le attività on line di formazione come lo scorso anno. Va quindi ricordato che una certa quota di Idr sarà impegnata in tali attività.

Secondo concorso. Esaurito il primo concorso, si potrebbe pensare a un secondo concorso, che questa volta sarebbe ordinario e aperto a tutti coloro che siano comunque in possesso di una idoneità ecclesiastica. È ancora presto per fare ipotesi di qualsiasi genere, ma sarebbe auspicabile come segnale di ordinarietà del nuovo stato giuridico. Si potrebbero ipotizzare forme di tutela per tutti coloro che hanno superato il primo concorso senza collocarsi in posizione utile per l'assunzione in ruolo e si dovrebbe pensare anche a formalizzare l'istituto dell'idoneità ai soli fini concorsuali, altrimenti si avrebbero insegnanti che a distanza di molti anni potrebbero rivendicare, senza aver mai insegnato religione, il diritto all'Irc in quanto titolari di un'idoneità rilasciata per tale concorso (p.es. insegnanti che poi siano entrati in ruolo per l'insegnamento primario comune e che perciò si dichiarino disponibili all'Irc e in possesso di idoneità pregressa).

Prospettive aperte

Titoli di accesso. Occorre chiarezza sulle prospettive del DLgs 227/05, sulla formazione degli insegnanti, in quanto la formazione iniziale degli Idr deve allinearsi sul livello di laurea specialistica al momento richiesta a tutti i docenti. Occorre poi verificare la compatibilità dei nuovi profili di qualificazione con quelli già previsti dall'Intesa vigente. La questione potrebbe avere particolare rilevanza nel caso di una nuova procedura di reclutamento di Idr di ruolo per coprire i posti vacanti.

Revoca dell'idoneità. Con l'immissione in ruolo diventa sempre più delicato procedere alla revoca dell'idoneità di un Idr. I singoli casi vanno trattati con molta attenzione e senz'altro nel rispetto della procedura richiesta, tenendo anche presente che nel "regime dello stato giuridico riconosciuto" l'operare d'intesa con i dirigenti scolastici va considerata con ampia partecipazione (prevedendo anche le inevitabili ricadute sull'amministrazione statale stessa). Si tratta di un atteggiamento che, se viene sollecitato dal nuovo quadro giuridico dei docenti di ruolo, di fatto richiede di essere esteso a tutti gli Idr, compresi quelli di sezione e di classe, anche se per questi ultimi la situazione occupazionale è chiaramente diversa.